

NOVITÀ INTRODOTTE A PARTIRE DAL 2022 IN MATERIA DI TRASPORTO E SPEDIZIONE

La 29 dicembre 2021 n. 233 ha convertito in legge il D.L. 152/202 che ha rivisto alcune norme del Codice Civile in materia di contratti di trasporto e spedizione.

L'obiettivo del legislatore è stato primariamente quello di svecchiare il regime giuridico della responsabilità del vettore, nei casi di trasporto di merci, nonché adeguare la disciplina del codice civile ai consolidati orientamenti della giurisprudenza, specie con riferimento alle fattispecie del trasporto multimodale e della spedizione.

Con la riforma sono state revisionate le seguenti norme del c.c.:

Art. 1696 c.c.: Con riferimento alle previsioni sulla limitazione del risarcimento da parte del vettore, nel caso di danno per perdita o avaria delle cose trasportate, vengono introdotte due importanti previsioni

- **2° comma**, è stato inserito il richiamo all'applicazione della normativa nazionale e/o internazionale di volta in volta applicabile, rispetto alla specifica modalità di trasporto utilizzata (su strada, aereo, marittimo e ferroviario), in materia di limitazione del risarcimento da parte del vettore;

- **3° comma**, è stato, dopo molto tempo che lo si attendeva, disciplinato il "*trasporto multimodale*", cioè il ***trasporto effettuato mediante diverse modalità***. In particolare il 3° comma prevede che qualora non sia possibile individuare in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento del danno dovuto dal vettore è pari a 1 euro per ogni kg di merce perduta, nei casi di trasporti nazionali; nei trasporti internazionali, invece, la limitazione del risarcimento è di 3 euro per ogni kg.

Art. 1737 c.c.: La vecchia formula dell'articolo in esame è stata sostituita con una disposizione ove precisa che *lo spedizioniere ha l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, qualora sia dotato di poteri di rappresentanza, uno o più contratti di trasporto, anche con più vettori, e di compiere ogni operazione accessoria all'obbligazione principale*.

Art. 1739 c.c.: La previsione sugli obblighi dello spedizioniere è stata riformata nel senso:

- a) di introdurre un generale impegno a seguire le istruzioni del mandante (eliminando quindi ogni riferimento a specifici elementi quali la scelta della via, del mezzo o della modalità di trasporto),
- b) di affermare che sullo spedizioniere non grava alcun obbligo ad assicurare la merce spedita, salvo che vi sia una diversa indicazione da parte del mandante (e non più salvo gli usi contrari, come nella versione precedente dell'art. 1739 c.c.).

Art. 1741 c.c.: In materia di riconoscimento della responsabilità vettoriale in capo allo spedizioniere che assume l'impegno del trasporto con mezzi propri o altrui, è stato inserito un espresso richiamo all'applicazione dell'art. 1696 c.c. (cfr. *supra*) in materia di limitazione del danno per perdita o avaria delle merci trasportate.

Art. 2761 c.c.: Le novità introdotte con questo articolo del c.c. hanno particolare rilievo nella pratica, in quanto è stata espressamente riconosciuta la **natura privilegiata dei crediti derivanti dal contratto di trasporto, di spedizione, del mandatario nonché del sequestratario o depositario della merce**.

È stato anche previsto che il privilegio riconosciuto al creditore può essere esercitato sulle cose trasportate o spedite fino al momento in cui sono da questo detenute e anche sui beni oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito reclamato, purché tale trasporto rientri in un unico contratto quadro con il medesimo committente. Infine è stato espressamente inserito il *richiamo alla natura privilegiata delle spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere, nonché delle spese relative al pagamento dei diritti doganali anticipati dal mandatario per conto del mandante*.